

## RISOLUZIONE 30/11/1987 AGEVOLAZIONI - BENEFICI A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI - CONDIZIONI

Si prende atto di quanto comunicato con la nota sopradistinta, della quale si condividono le conclusioni, salva la necessita` di effettuare le seguenti puntualizzazioni.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei destinatari della normativa di favore di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si precisa che il Consiglio di Stato, con parere della Sezione II, n. 253/84, in data 15 febbraio 1984, a proposito della nozione di "proprietà diretta coltivatrice", ha precisato che le agevolazioni previste dallo stesso art. 9, comma 2, non si estendono anche ai soggetti che conducono un'azienda in forma diretta su base imprenditoriale, a parte l'espressa deroga disposta per le società cooperative, essendosi il legislatore delegato riferito alla proprietà (cioè al fondo) coltivata direttamente dal medesimo proprietario, che sia coltivatore diretto in senso tecnico.

Relativamente alla definizione di "coltivatore diretto" il predetto Organo Consultivo ha osservato che la definizione stessa è quella della legge 25 giugno 1949, n. 353, art. 1, comma 3, secondo la quale è coltivatore diretto colui "il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita` di coltivazione del fondo"; definizione richiamata e precisata dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per il quale "si deve tener conto" agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dell'impiego delle macchine agricole", e "il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo".

Secondo l'Alto Consesso, poi, la definizione in parola è ripresa da varie leggi espressamente dettate per lo sviluppo della proprietà coltivatrice: legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 1; legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 4; legge 10 maggio 1976, n. 261, articolo unico. In relazione ai requisiti oggettivi dei destinatari del richiamato art. 9 del D.P.R. n. 601, in ordine ai quali codesto Ispettorato, con la nota che si riscontra, ritiene necessaria l'idonea documentazione rilasciata dal competente Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, si fa presente che la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 7 luglio 1986, 19 febbraio 1987, n. 1785, ha ritenuto - come segnalato dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 41155 del 26 settembre 1987 - che, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste dal citato art. 9, nell'ambito dei territori montani, sia sufficiente che tale finalizzazione risulti dall'atto, "salvo il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare nella realtà la corrispondenza del trasferimento allo scopo dichiarato", nel riflesso che sia da considerare abrogato e quindi non più applicabile l'articolo unico della legge n. 21 del 1955, che demandava all'Ispettorato forestale la certificazione della rispondenza dell'atto alle finalità agevolative.

Comunque, secondo il citato Generale Organo Legale, l'indirizzo manifestato dalla Suprema Corte "non preclude all'Amministrazione finanziaria, nella verifica ad essa riservata, di avvalersi dell'opera e della consulenza dell'Amministrazione dell'Agricoltura e Foreste (anche se ovviamente ogni valutazione di quest'ultima è esposta poi al sindacato di merito del giudice tributario, nel senso che ogni negativa dichiarazione circa la ricorrenza delle condizioni agevolative non è di per se stessa vincolante per il giudice)".

Cio` posto, poichè i cennati indirizzi provenienti dalla Suprema Corte e dal Consiglio di Stato non possono che essere recepiti dalla Scrivente, si prega codesto Ispettorato di attenersi a tali indirizzi nelle istruzioni che vorrà impartire agli Uffici del proprio Compartimento, dando altresì notizia del contenuto della presente, nonchè di quello della nota che si riscontra, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento alla lettera di quest'ultima, FOR 2-6/9595, del 7 dicembre 1984, qui diretta.